

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Impatriati: l'agevolazione entra nel quadro RC del modello Redditi 2020 - pag. 2
- Rivalutazione quote e terreni: alla cassa per l'imposta sostitutiva - pag. 5
- Bonus facciate anche per isolamento a cappotto sull'involucro esterno visibile dell'edificio - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Un nuovo fondo pensione pubblico dopo la soppressione di Fondilnps? - pag. 14
- Reddito di emergenza: doppio binario per le nuove tranches del decreto Ristori - pag. 16
- Smart working rafforzato per datori di lavoro privati e pubblici - pag. 19
- Incentivo IO lavoro: fruizione compatibile con cig Covid - pag. 21

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Rivalutazione dei beni: in consultazione il documento interpretativo sugli aspetti contabili - pag. 23

FINANZIAMENTI

- Economia Circolare: slittamento del termine di consegna delle domande - pag. 25

IMPRESA

- Controllo di gestione: come tradurre la strategia aziendale in azioni operative - pag. 26
- Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni? - pag. 28

IN EVIDENZA

Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

La curva dei contagi non accenna a rallentare e il Governo, come già ampiamente anticipato, vara, con un nuovo D.P.C.M., misure più stringenti. Non si tratta di un lockdown nazionale come è successo in primavera, ma di blocchi in alcune Regioni, con misure graduate in base al rischio epidemiologico. Pertanto, per le "zone rosse" classificate a rischio 4 si assisterà a una chiusura pressoché totale delle attività economiche eccetto quelle essenziali mentre nelle "zone arancioni" a rischio 3 le chiusure, come anche i divieti agli spostamenti, saranno meno stringenti.

Dal 5 novembre al 3 dicembre Ministero della Salute di alcune zone dell'Italia piombano emanazione.

nuovamente nel **lockdown** quasi Infatti, con il D.P.C.M. - che avrà del tutto simile a quello sperimentato, però con effetto su tutta Italia, te definiti i **limiti** e gli **obblighi** in primavera. cui devono attenersi i soggetti che

È questo l'effetto combinato di risiedono in determinate Regioni un **nuovo D.P.C.M.** emanato dal con un livello di **rischio epidemiologico** "alto" classificate con



Smart working rafforzato per datori di lavoro privati e pubblici

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Tra le misure di contenimento del contagio da Covid-19, previste dal nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, c'è anche la raccomandazione del massimo ricorso allo smart-working da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Il lavoro agile è lo strumento individuato dal Governo per conciliare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza volte a ridurre la mobilità delle persone con la necessità di dare continuità alle attività economiche. Imprese, enti e professionisti sono dunque chiamati a ricorrere al lavoro agile osservando le semplificazioni procedurali di comunicazione al Ministero del lavoro, attualmente in vigore.

E' stato firmato dal Presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, e in base agli **indici di rischio** sarà in vigore **dal 5 novembre al 3 dicembre 2020** il nuovo decreto **Tuttavia**, su tutto il territorio nazionale, è richiesto il **massimo ricorso allo smart working** da parte dei **datori di lavoro pubblici e privati**.

Smart working nelle aziende e negli studi professionali



Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Impatriati: l'agevolazione entra nel quadro RC del modello Redditi 2020

di Paolo Parisi - Avvocato Tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

I lavoratori che trasferiscono la residenza dall'estero in Italia (impatriati) e che beneficiano del regime fiscale agevolato devono compilare il quadro RC del modello Redditi 2020 con l'inserimento di determinati codici. Grazie al collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, che anticipa gli effetti previsti dal decreto Crescita 2019, l'agevolazione è stata estesa già a partire dal 30 aprile 2019. Il regime degli impatriati prevede un'imponibile da detassare al 70%, l'estensione della platea dei beneficiari a chi avvia un'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020 e maggiori agevolazioni per ulteriori 5 periodi d'imposta per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o se diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.

Dal 7 ottobre 2015 opera il regime agevolato previsto dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, esclude dall'IRPEF il 50% del reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato a **condizione** che:

- i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei **cinque periodi di imposta** precedenti il trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa venga svolta presso un'**impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel **territorio italiano**;
- i lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di **elevata qualificazione** o **specializzazione** come definiti da specifico decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Dal 1° gennaio 2017, l'agevolazione si applica anche ai **cittadini di Stati diversi** da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le **doppie imposizioni** in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione *post lauream* (art. 1, comma 151, legge n. 232/2016)

Regime degli impatriati dal 2020 e collegato fiscale 2020

Il regime degli impatriati, con le modifiche apportate dall'art. 5 del decreto Crescita 2019 e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dall'anno 2020, subisce le seguenti modifiche:

- l'**imponibile da detassare passa dal 50% al 70%** a condizione che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni. L'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano;
- l'estensione dell'agevolazione ai soggetti che **avviano un'attività d'impresa** a partire **dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020**;
- l'introduzione di maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta ai lavoratori con **almeno un figlio minorenne o a carico** (anche in affido preadottivo) o nel caso in cui i lavoratori diventino **proprietari** di almeno un'**unità immobiliare** di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà).

In entrambi i casi, i redditi, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, mentre per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Tale ultima percentuale del 10% è fruibile anche per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

L'art. 13-ter, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. n. 124/2019 anticipa gli effetti previsti dal decreto Crescita e, quindi, estende le maggiori agevolazioni ai lavoratori impatriati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (il decreto Crescita aveva previsto la decorrenza dal 1° gennaio 2020).

Beneficiari anche gli impatriati non iscritti all'AIRE

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento.

Questo **sdoppiamento** del periodo di imposta 2019 (**fino al 29 aprile e dal 30 aprile**) comporta una diversa disciplina agevolativa sulla base della data di rientro in Italia dall'estero:

- per l'impatriato che è rientrato in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019 i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo

nella misura del 50%;

- per l'impatriato che ha trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30% del loro ammontare**.

Attenzione

Per gli impatriati rientrati in Italia dall'estero a decorrere dal 30 aprile 2019 che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Impatriati e modello Redditi 2020

Nella compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019 (Redditi 2020) è necessario porre attenzione alla casella posta sia nel **quadro RC** per i lavoratori dipendenti e assimilati, nel **quadro RE** per i liberi professionisti e nei **quadri RF/ RG** per le imprese in ordinaria o semplificata.

In particolare, nel **quadro RC** per fruire del regime in commento deve essere indicato uno tra i seguenti codici:

PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari ☐

RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020)	Altri dati
RC2				
RC3				
RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	Importo	
RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente dipendente	Quota esente pensioni	
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	

- **4** se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero **fino al 29 aprile 2019**. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e dall'art. 1, commi 150 e 151, legge n. 232/2016, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%;

- **6** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati

che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1 dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;

- **8** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-bis dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e quindi hanno

trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;

- **9** se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere **dal 30 aprile 2019** e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater* dell'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, poiché si possiede la qualifica di **sportivo professionista**. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto.

Nei casi ordinari, il beneficio di cui ai codici da 4 a 9 è riconosciuto **direttamente dal datore di lavoro**. Pertanto, la casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia

potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi.

In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righe da RC1 a RC3 già nella misura ridotta.

Annotazioni della Certificazione Unica 2020

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2020 è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- **BD** per i lavoratori impatriati fino al 29 aprile 2019;
- **CQ** per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
- **CR** per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a decorrere dal 30 aprile 2019;
- **CS** per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Fisco

Prima o unica rata entro il 16 novembre

Rivalutazione quote e terreni: alla cassa per l'imposta sostitutiva

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

I contribuenti che vogliono rivalutare quote e terreni sono chiamati alla cassa entro il 16 novembre (cadendo il 15 di domenica). La legge di conversione del decreto Rilancio ha infatti riaperto i termini per la rideterminazione del valore d'acquisto di terreni e quote posseduti da persone fisiche dal 1° luglio 2020. La rivalutazione si perfeziona con il pagamento, entro la scadenza del 15 novembre, della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore rivalutato, e con la redazione e asseverazione della perizia di stima. Attenzione, però, a possibili contestazioni di condotte abusive da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Scade il 16 novembre (il 15 cade di domenica) il termine per poter rivalutare terreni e partecipazioni non negoziate su mercati regolamentati. È quanto stabilito dalla legge di conversione (legge n. 77/2020) del **decreto Rilancio** che ha differito dal 30 settembre al **15 novembre 2020** il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate **posseduti** dai soggetti non imprenditori a decorrere dal **1° luglio 2020**.

Leggi anche [Rivalutazione quote e terreni con proroga al 15 novembre](#)

Con il **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), era stata già estesa la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020, ma a condizione che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - prevista nella misura unica dell'11% - fosse versata entro il 30 settembre ed entro la stessa data fosse redatta e giurata la perizia di stima. Si trattava di un'ennesima proroga della norma relativa alla rivalutazione, se solo si considera che la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) aveva riaperto i termini per poter beneficiare dell'agevolazione in commento fino al 30 giugno 2020 per i terreni e le partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2020.

Per fruire della norma agevolativa:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,

devono possedere alla data del **1° luglio 2020**:

- terreni **edificabili** o con **destinazione agricola**;
- partecipazioni **non negoziate nei mercati regolamentati** (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Nota bene

Con [risposta a interpello 3 settembre 2020, n. 308](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito - con riferimento alla locuzione di "partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati" rilevante al fine dell'accesso alla rivalutazione - che nella nozione di mercato regolamentato è ricompreso il sistema multilaterale di negoziazione "Aim Italia" (mercato della Borsa Italiana dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita), escludendo così di fatto tali azioni dal perimetro applicativo della rivalutazione.

Questa interpretazione era già stata di fatto anticipata nella circolare (versione attualmente in bozza) rubricata "Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi" del 29 luglio 2020, ove con specifico riferimento ai sistemi multilaterali di scambio risulta indicato che l'assimilazione a un mercato regolamentato discenderebbe dalla esistenza di una normativa sulle negoziazioni.

Entro il 15 novembre 2020:

- un professionista abilitato (ad esempio dottore commercialista, geometra, ingegnere) deve redigere e asseverare la **perizia di stima** della partecipazione o del terreno;
- il contribuente deve **versare la prima o unica rata** dell'imposta sostitutiva in misura pari all'11% del valore di perizia.

Nota bene

Se il versamento dell'imposta sostitutiva viene effettuato in maniera dilazionata, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, il contribuente dovrà corrispondere gli **interessi nella misura del 3% annuo** a partire dal **15 novembre 2020 (15 novembre 2021 e il 15 novembre 2022)**.

L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sull'intero valore della perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione stessa.

L'opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e la conseguente obbligazione tributaria si considerano

perfezionate con il versamento, entro il termine previsto:

- dell'intero importo dell'imposta sostitutiva dovuta, ovvero
- (in caso di pagamento rateale) della prima rata.

In caso di precedenti rivalutazioni

Inoltre, nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la **detrazione dall'imposta sostitutiva** dovuta per la nuova rivalutazione dell'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Infatti, come chiarito nella circolare n. 47/E del 2011, il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative e anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Al ricorrere di tale fattispecie, il contribuente non è tenuto al versamento delle **rate ancora pendenti** della precedente rivalutazione e può scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già corrisposta in occasione di precedenti procedure di rivalutazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Ad ogni modo, la rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle **plusvalenze** di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b) c) e c-bis), TUIR ossia, in termini concreti, si applica - in luogo del costo o valore di acquisto - il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Diversamente, l'assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d'imposta successivi, ai sensi dell'art. 68 TUIR. Pertanto, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate ai sensi dell'art. 5, legge n. 448/2001, se il valore di perizia dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente, come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate (circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 4.1).

Esempio n. 1

Si ipotizzi che il costo di acquisto di una partecipazione detenuta da una persona fisica fuori dal regime d'impresa sia pari a 30.000 euro, che la persona fisica intenda cederla e che il valore di cessione sia pari a 90.000 euro.

Laddove il contribuente **non proceda con la rivalutazione**, l'**imposta sostitutiva del 26%** sarebbe pari a **15.600 euro** (ossia il 26% sul plusvalore di cessione di 60.000).

Si supponga che, prima di cedere la partecipazione, il contribuente **decida di rivalutare** il suo costo di acquisto e il valore di perizia sia pari a 90.000 euro (lo stesso valore della cessione).

Il contribuente affranca tale maggior valore pagando la sostitutiva dell'11%, ossia **9.990 euro** (90.000 x 11%) ottenendo così un significativo **risparmio d'imposta** all'atto della cessione della partecipazione stessa (9.990 euro contro 15.600 euro).

Esempio n. 2

Si ipotizzi che il costo di acquisto di una partecipazione detenuta da una persona fisica fuori dal regime d'impresa sia pari a 30.000 euro, che la persona fisica intenda cederla e che il valore di cessione sia pari a 35.000 euro.

Si supponga che, prima di cedere la partecipazione, il contribuente **decida di rivalutare** il suo costo di acquisto e il valore di perizia sia pari a 40.000 euro (valore superiore a quello di vendita della partecipazione). In tal caso, la minusvalenza non assume alcuna rilevanza fiscale per il contribuente.

Rischio abusi?

Sul tema della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni possedute da soggetti non imprenditori, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata di recente in più occasioni considerando **abusiva** alcune operazioni di leveraged cash out.

In altri termini, l'Amministrazione finanziaria (cfr. *ex multis*, risposte a istanze di interpello n. 242 del 2020 e n. 341 del 2019) nell'esaminare un'operazione:

- basata sulla costituzione di una newco che contrae un debito bancario per l'acquisizione delle partecipazioni nella società target,
- seguita dalla cessione alla stessa delle **quote** della società target **previamente rivalutate dai soci** ex art. 5 della legge n. 448/2001 e, infine,
- da una fusione inversa della newco nella società target che consente l'ingresso di un nuovo socio, ha ritenuto che i soci avrebbero conseguito un **vantaggio fiscale indebito** derivante dall'aggiramento del regime fiscale sul recesso "tipico" che avrebbe dato luogo all'applicazione della ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Leggi anche Quando si "abusa" della possibilità di rivalutare le partecipazioni?

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Bonus facciate anche per isolamento a cappotto sull'involucro esterno visibile dell'edificio

Con riferimento all'intervento di isolamento "a cappotto", sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 520 del 3 novembre 2020. Alle stesse condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda".

Con la risposta a interpello n. 520 del 3 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **bonus facciate**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020.

Ai fini del bonus facciate:

- gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna» e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;

- nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

L'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle **strutture opache** della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno

visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la **struttura opaca** verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La **detrazione** non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, altresì, considerarsi escluse dal "**bonus facciate**" le spese sostenute per interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").

Con riferimento all'intervento di isolamento "**a cappotto**", sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, nel senso sopra delineato, restando escluse quelle riferite, invece, all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio - se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico - nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio.

Alle medesime condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "**sporto di gronda**", trattandosi di un elemento che insiste sulla **parte opaca** della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura

o tinteggiatura esterna (bonus facciate) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/11/2020, n. 520](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Registro nazionale aiuti: individuato l'ufficio per il coordinamento del processo di gestione degli aiuti di Stato

Nell'ambito del settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e medie imprese, l'ufficio Controllo delle agevolazioni è stato individuato quale ufficio di riferimento in materia di aiuti di Stato per gli adempimenti connessi alla registrazione nel Registro nazionale aiuti e nei registri SIAN e SIPA. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 343456 del 3 novembre 2020. Alle attribuzioni dell'ufficio è stato aggiunto inoltre il coordinamento delle attività demandate all'Agenzia delle Entrate per la gestione degli aiuti di Stato.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 343456 del 3 novembre 2020 riguardante l'individuazione dell'ufficio preposto al coordinamento del processo di gestione degli **aiuti di Stato** da registrare nel Registro nazionale aiuti, regolamentato dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, nonché nei **registri SIAN** e **SIPA**.

Con il Decreto n.115 del 31 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli **aiuti di Stato**.

In base al decreto l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti fiscali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e agli aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della **dichiarazione** resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Con riferimento a tali adempimenti, gli obblighi di **registrazione** dell'aiuto individuale dovranno essere assolti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti fruiti sono dichiarati dal beneficiario.

L'Agenzia delle entrate, identificata come Soggetto concedente, in fase di accreditamento al Registro nazionale aiuti deve indicare l'ufficio di riferimento con l'indicazione del recapito telefonico e l'indirizzo mail. Tale ufficio è il principale riferimento dell'Agenzia in materia di Registro nazionale aiuti a cui si rivolgono il Ministero dello sviluppo economico e gli altri enti coinvolti nel registro.

Con riferimento alle informazioni relative agli aiuti nei **settori agricoltura** e pesca, il decreto prevede che continuino ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonché degli aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti individuali.

Per tali registri, oltre che per il **Registro nazionale aiuti**, occorre individuare un ufficio di coordinamento dell'intero processo di gestione degli Aiuti di Stato demandato all'Agenzia: dalla fase di interlocuzione con le Amministrazioni centrali e territoriali che istituiscono la misura (Autorità responsabili), alla fase di notifica della decisione di recupero dell'aiuto indebitamente fruito, compresa la definizione e il costante aggiornamento delle regole di individuazione delle informazioni da registrare.

Questo ufficio di coordinamento è indicato come ufficio di riferimento per il Registro nazionale aiuti e per i registri SIAN e SIPA.

Per cui con il nuovo provvedimento è stato individuato l'ufficio **Controllo delle agevolazioni** del Settore Controllo della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese quale ufficio preposto al coordinamento

dell'intero processo di gestione degli aiuti di Stato. Pertanto questo ufficio che già si occupa di coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo in materia di aiuti di Stato, diventa l'ufficio di riferimento per gli adempimenti connessi alla registrazione nel **Registro nazionale aiuti** e nei **registri SIAN** e **SIPA**.
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 03/11/2020, n. 343456

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Premio ai lavoratori dipendenti anche in caso di attività sindacale se svolta in presenza

In caso di svolgimento dell'attività sindacale, affinché possa trovare applicazione il premio ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del decreto Cura Italia occorre che l'attività sindacale sia svolta "in presenza", ovvero è necessario che su convocazione dell'Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 519 del 3 novembre 2020. Laddove l'attività sindacale fosse svolta in altri luoghi sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all'attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 519 del 3 novembre 2020 in tema di : **premio ai lavoratori dipendenti**.

In base all'articolo 63, comma 1 citato del Decreto Cura Italia prevede che , ai titolari di **redditi di lavoro dipendente**, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

La scrivente, in relazione alla portata di tale norma ha fornito chiarimenti con le circolari 3 aprile 2020, n. 8/E - risposte da 4.1 a 4.9 - e 6 maggio 2020, n. 11/E - risposte da 5.2 a 5.5 -, nonché con la risoluzione 9 aprile 2020, n. 18/E. Con i citati documenti di prassi è stata evidenziato che la ratio sottesa alla riportata

disposizione è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo u.s. hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa

La norma quindi prevede che il **premio di 100 euro** deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese di marzo. In sostanza, il **premio** non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in **smart working**, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo come ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.

I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Tra l'altro i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

In base alle disposizioni riportate, che non prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell'attività sindacale, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che quest'ultima configuri una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, in quanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico in esame.

Affinché però possa trovare applicazione l'articolo 63 del decreto Cura Italia anche **l'attività sindacale** deve essere svolta "**in presenza**", ovvero è necessario che su convocazione dell'Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.

Laddove, invece, **l'attività sindacale** fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all'attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

Il **bonus erogabile** al lavoratore è dato dall'importo di 100 euro moltiplicato per il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità

descritte, per l'attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Inoltre è stato evidenziato che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria **prestazione lavorativa** in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/11/2020, n. 519

Fisco

Dall'Istituto Nazionale Tributaristi

Studio intermediario fiscale in quarantena: è necessaria la sospensione delle scadenze fiscali

Occorre prevedere la sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena. Lo ha evidenziato il Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT), Riccardo Alemanno, mediante una lettera inviata al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Sen. Roberto Gualtieri, al Sottosegretario di Stato, Prof.ssa Maria Cecilia Guerra ed al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini con cui è stato chiesto un intervento rapido per superare questa reale problematica, che crea ulteriore preoccupazione ai professionisti ed ai loro assistiti.

L'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) ha pubblicato un comunicato in data 2 novembre 2020 riguardante la necessità di una sospensione delle **scadenze fiscali** e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena. In particolare, il Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT), **Riccardo Alemanno**, ha inviato una lettera al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Sen. **Roberto Gualtieri**, al Sottosegretario di Stato, Prof.ssa **Maria Cecilia Guerra** ed al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Avv. **Ernesto Maria Ruffini**, circa la necessità di prevedere la sospensione delle scadenze fiscali e contributive per i contribuenti assistiti da un intermediario fiscale il cui studio sia posto in quarantena.

Nella missiva il Presidente dell'INT ha evidenziato il

problema legato all'eventuale **obbligo di quarantena** del titolare e dei collaboratori di uno studio professionale di un intermediario fiscale.

In tal caso sarebbe impossibile rispettare le scadenze relative agli adempimenti dei **contribuenti** assistiti con tutte le conseguenze relative, e pertanto è più che necessario un intervento ad hoc relativo a questa possibile situazione, che evidentemente pone in stato di ansia i professionisti del settore, quali i tributaristi.

E' importante che possa essere individuato un sistema di semplice attuazione per cui per gli assistiti del professionista, il cui **studio** sia sottoposto a quarantena, scatti una sospensione delle **scadenze fiscali** e contributive per tutto il periodo della quarantena stessa, certificabile dalle autorità sanitarie in tutte le sue fasi.

Nella **missiva** si evidenzia che questa situazione è necessaria al di là della possibilità di operare in remoto, prima di tutto perché un soggetto positivo al **Covid** deve poter essere concentrato sulla guarigione e non pensare alle mille problematiche operative ed inoltre perché, anche in tale fattispecie operativa, è sempre necessario che presso lo studio ci sia qualcuno che provveda al controllo dei server o della documentazione non archiviata nei computer, poiché se alcune attività di uno studio tributario possono essere svolte da remoto, la complessità degli adempimenti, che continua ad aumentare nonostante il massiccio utilizzo del digitale, non ne consente molte altre collegate soprattutto alle scadenze tributarie e contributive.

Per tale ragione è stato chiesto un **intervento rapido** per superare questa reale problematica, che crea ulteriore preoccupazione ai professionisti ed ai loro assistiti.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus: quali sono gli interventi trainanti sull'involucro dell'edificio

Nell'ambito del Superbonus, non rientrano tra gli interventi "trainanti" finalizzati all'efficienza energetica le spese di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 521 del 3 novembre 2020 con cui ha specificato che l'articolo 119, comma 1, lett. a), del DL n. 34 del 2020 richiama, infatti, esclusivamente le «superfici opache verticali, orizzontali e inclinate» e non anche invece altri

elementi costituenti l'involucro edilizio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 521 del 3 novembre 2020 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il **Superbonus** spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. **interventi "trainanti"**) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. **interventi "trainati"**), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati su:

- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia **trainanti**, sia **trainati**);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia **trainanti**, sia **trainati**);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo

trainati).

Nell'ambito degli interventi "**trainanti**" finalizzati all'efficienza energetica, il **Superbonus** spetta, ai sensi del citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio, per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Stante l'esplicito richiamo all'articolo 119, comma 1, lett. a), del DL n. 34 del 2020, esclusivamente alle «**superfici opache verticali**, orizzontali e inclinate» e non anche ad altri elementi costituenti l'involucro edilizio l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le spese sostenute di **sostituzione** della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una **parete isolante**, non rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 119, comma 1, lett. a), del decreto Rilancio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 03/11/2020, n. 521](#)

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Rinuncia all'eredità: il chiamato non risponde dei debiti tributari del defunto, anche se l'atto è definitivo

Con l'ordinanza n. 24317 depositata il 3 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che il chiamato rinunciante non risponde dei debiti tributari derivanti da eredità. Ciò in quanto la responsabilità per il debito tributario del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo. A nulla rileva che il relativo avviso di liquidazione notificato dopo l'apertura della successione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione. In tale evenienza legittimamente il rinunciante può far valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per il debito suddetto.

Un contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento in relazione ad un avviso di liquidazione

per INVIM, su alcuni beni immobili compresi nell'eredità della defunta madre. Veniva proposto ricorso, rigettato dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata dal contribuente e la CTR rigettava anche il gravame, sul presupposto che l'inoppugnabilità dell'avviso di liquidazione avesse reso definitiva la pretesa tributaria e che l'art. 25 comma 1, lett. c, che prevede la notifica dalla cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, fosse inapplicabile all'INVIM. Avverso tale decisione proponeva ricorso il contribuente per violazione e falsa applicazione dell'art. 519 c.c. deducendo che la CTR avesse ritenuto erroneamente la legittimazione passiva del ricorrente, stante l'inefficacia della rinuncia all'eredità avvenuta per sopravvenuta prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24317 depositata il 3 novembre 2020, ha accolto il ricorso del contribuente condannando l'Ufficio alle spese di lite. La Suprema Corte rammenta innanzitutto che la prescrizione riguarda solo il diritto di accettare l'eredità e dando continuità all'orientamento di legittimità già espresso (Cass. 13639/2018) rileva che la mera inerzia del chiamato all'eredità che non impugni il prodromico avviso di liquidazione per far valere la propria estraneità all'obbligazione tributaria, non preclude l'impugnazione della successiva cartella di pagamento per la medesima ragione. La CTR non aveva considerato che l'avviso di liquidazione fosse stato notificato al ricorrente quando lo stesso si trovava nella qualità non di erede, ma di chiamato all'eredità. Tale circostanza impediva all'avviso di liquidazione di assumere definitività ed efficacia preclusiva sul punto specifico della riferibilità soggettiva dei debiti tributari della madre, al ricorrente, e per ciò solo, della sua legittimazione passiva in veste di successore a titolo universale. Riferibilità soggettiva e legittimazione passiva che per questo non potevano discendere che dal conseguimento della qualità di erede, nella specie non verificatosi. Il contribuente dunque, per i giudici di legittimità aveva legittimamente impugnato la cartella di pagamento sulla base di quell'atto impositivo, per far valere l'insussistenza della propria responsabilità tributaria per i debiti del *de cuius*, in quanto rinunciante all'eredità da questi dismessa. In base all'art. 521 c.c. ricorda la Corte, chi rinuncia all'eredità è come se non vi fosse mai stato chiamato, quindi viene impedita retroattivamente, e cioè a far data dall'apertura della successione, l'assunzione di responsabilità per i debiti facenti parte del compendio ereditario. Il che equivale ad affermare che condizione imprescindibile affinché possa sostenersi l'obbligazione del chiamato a rispondere di tali debiti, è che questi abbia accettato e quindi acquistato

l'eredità. Nella specie l'opposta tardività della rinuncia all'eredità effettuata dopo il decorso del termine di dieci anni per l'accettazione, non rilevava, dovendosi lo stesso ritenere in concreto del tutto inutile, riguardando un'eredità rispetto al quale il diritto ad accettare si era prescritto.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Prescrizione dei tributi decennale salvo diversa previsione di legge

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24278 depositata il 3 novembre 2020 ha chiarito che i diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti per legge. In caso contrario sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, con l'applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento giuridico.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava ad un contribuente un'intimazione di pagamento, in riferimento a dei contributi. L'atto veniva immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie, per rilevare da un lato l'irregolarità della notifica degli atti prodromici e contestualmente, l'intervenuta decadenza dell'Ufficio in ordine alla pretesa fiscale notificata. I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, respingevano le doglianze. In particolare, la CTR riteneva correttamente effettuata la notifica e confermava la legittimità dell'intimazione di pagamento, in quanto doveva essere considerata un legittimo atto di interruzione della prescrizione che, nel caso del credito tributario in contestazione era decennale. Avverso la suddetta sentenza il contribuente proponeva ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24278/2020 ha respinto il ricorso del contribuente. I giudici di legittimità rispetto alle incertezze giurisprudenziali maturate sull'individuazione dell'esatto termine di prescrizione di un credito tributario, a seguito della notifica di un atto impositivo, hanno richiamato la pronuncia delle SSUU (SS.UU. 23397/2016). Con tale sentenza, infatti, è stata dichiarata l'infondatezza della tesi secondo cui l'intervenuta definitività della cartella esattoriale determina che qualsiasi tributo da essa riportato debba considerarsi soggetto alla prescrizione decennale. Ogni tributo, infatti, ha un differente

termine di prescrizione solo se previsto dalla legge, altrimenti sono soggetti al termine ordinario decennale di prescrizione, a seguito delle cause ordinarie di interruzione. La possibilità di far valere l'intervenuta prescrizione, prosegue la Corte, è rimessa alla discrezionalità della parte che ha diritto di avvalersene. Nel caso di specie, la mancata impugnazione della cartella esattoriale da parte del contribuente ha comportato, di fatto, l'impossibilità di procedere con una valutazione in ordine ai fatti relativi alla notificazione degli atti prodromici e dell'eventuale maturazione della prescrizione. Peraltro, come correttamente accertato dalla CTR, la notifica della cartella di pagamento è avvenuta correttamente e quindi, può considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa fiscale, che maturerà in dieci anni vista la natura del tributo. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

L'audizione del CNDCEC

Sul superbonus 110% serve un testo unico delle interpretazioni

Serve un completo riordino delle norme che governano le detrazioni edilizie, che derivano da una stratificazione non ordinata di interventi risalenti nel tempo. Una sistematizzazione dei profili disciplinari comuni alle diverse agevolazioni potrebbe ridurre la complessità, reale e percepita, che discende dalla loro trattazione disorganica e separata detrazione per detrazione. La proposta, avanzata dal CNDCEC nel corso dell'audizione sul superbonus al 110% presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, è di predisporre almeno un testo unico delle interpretazioni, se non è possibile accorpate le diverse discipline in un testo unico normativo.

“Dal punto di vista del bilancio dello Stato, la **“famiglia di detrazioni edilizie”** vale ormai un impegno di spesa annuale di ben 10 miliardi di euro. Data questa importanza il CNDCEC ritiene che sia necessario un **completo riordino delle norme** che la governano, visto che derivano da una **stratificazione** non ordinata di interventi dove i più vecchi ancora vigenti risalgono ai primi anni 2000”.

Lo ha affermato il Consigliere nazionale dei commercialisti **Maurizio Postal** nel corso dell'**audizione sul superbonus del 110%** dinanzi alla Commissione bicamerale di vigilanza sull'Anagrafe tributaria.

“Il primo e più importante intervento”, ha spiegato Postal, “è quello di una **sistematizzazione** della disciplina”.

“Non è possibile non dedicare a questa materia, come minimo, una circolare annuale specifica nella quale, oltre a fornire tutte le indicazioni di prassi, si cerchi anche di sistematizzare i profili disciplinari che sono comuni alle diverse agevolazioni, così da ridurre la complessità, reale e percepita, che discende invece da una loro trattazione disorganica e separata detrazione per detrazione”.

“Se non risultasse possibile accorpate le diverse discipline in un **“testo unico normativo”**, in ragione del fatto che si tratta per lo più di norme transitorie aventi un orizzonte temporale limitato che viene di volta in volta prorogato”, ha sottolineato Postal, “sarebbe quanto meno opportuno venire incontro agli operatori e ai contribuenti predisponendo e mantenendo aggiornato un **“testo unico delle interpretazioni”**”.

Il CNDCEC chiede inoltre una **proroga**, almeno **fino al 31 dicembre 2024**, del termine finale fino a decorrenza del quale le spese sostenute per interventi agevolati possono beneficiare del superbonus del 110%: proprio le grandi potenzialità e il grande interesse suscitato dalla nuova agevolazione rendono del tutto irrealistica una sua adeguata utilizzazione nel ristretto arco temporale che va fino al prossimo 31 dicembre 2021.

Ed è necessario che la stessa proroga interessi anche la disciplina delle **opzioni per lo sconto sul corrispettivo** e la **cessione del credito** di imposta corrispondente alla detrazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, audizione 04/11/2020

Lavoro e Previdenza

Vantaggi anche fiscali

Un nuovo fondo pensione pubblico dopo la soppressione di FondiInps?

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Il valore della pensione obbligatoria è soggetto a una forte variabilità per effetto di una serie di rischi, contributivi, finanziari e demografici. Il Presidente Tridico, nella Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto annuale dell'Istituto, ha sottolineato che occorrerebbe "ravvivare" lo strumento delle pensioni complementari anche attraverso strumenti offerti da soggetti pubblici. Questo produrrebbe il vantaggio di allargare, ad avviso del Presidente Tridico, grazie a un'incentivazione fiscale mirata a favorire i lavoratori più poveri, la base contributiva della previdenza complementare, oggi scelta principalmente da lavoratori con salari medio-alti e stabili.

La **previdenza complementare** rappresenta sempre più, per effetto dell'adozione del metodo di calcolo contributivo, un fondamentale sostegno prospettico per consentire prestazioni pensionistiche adeguate. Come evidenzia una recente ed interessante ricerca *Money Farm-Progetica*, il **valore della pensione** è infatti soggetto a una **forte variabilità** per effetto di una serie di rischi, da quello "contributivo" per l'andamento della propria carriera a quello "finanziario", essendo il montante rivalutato sulla base dell'andamento del Pil, a quello demografico", legato all'allungamento della speranza di vita prevedendosi l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione.

Le adesioni ai fondi pensione sono però ancora ridotte rispetto a quello che sarebbe necessario, ragion per cui si discute sul come favorirne una maggiore diffusione. Nel dibattito in corso interviene ora l'idea che il Presidente dell'INPS, **Pasquale Tridico**, ha ora riproposto nell'ambito della presentazione del XIX Rapporto annuale.

Un fondo pensione pubblico?

Il Presidente dell'INPS Tridico, nella Relazione annuale in occasione della presentazione del XIX Rapporto annuale dell'Istituto, ha sottolineato come occorrerebbe **ravvivare** lo strumento delle **pensioni complementari**, anche attraverso l'offerta di strumenti di previdenza complementare da parte di soggetti pubblici, tenuto conto di una maggiore integrazione con la previdenza obbligatoria. Questo produrrebbe il vantaggio di allargare, prosegue il Presidente, attraverso una **incentivazione fiscale** mirata a favorire i lavoratori più poveri, la base contributiva della previdenza complementare, oggi optata principalmente da lavoratori con salari medio-alti e stabili.

Come si declinerà nel dettaglio il progetto ancora non è chiaro. Quello che traspare è che non si tratta di un fondo pensione residuale quale era **FondiInps**, recentemente soppresso e confluito in Cometa (è

utile poi ricordare come l'Inps gestisce anche il Fondo Tesoreria, il conto statale in cui confluisce il tfr lasciato in azienda dai lavoratori di imprese con più di 50 dipendenti).

Leggi anche FONDINPS è soppresso. TFR dei lavoratori silenti da versare al fondo COMETA

Si potrebbe trattare di una forma pensionistica complementare ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005 anche se occorre capire come si rapporterebbe nei confronti dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione aperti. Anche per quel che riguarda i **profili fiscali** di particolare favore cui si fa riferimento occorrono sicuramente elementi di maggiore dettaglio per valutarne la reale portata. Va ricordato come non è la prima volta che viene rappresentato il concept di un fondo pensione pubblico. Già circa un anno e mezzo fa se ne era parlato, sempre in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Ente previdenziale obbligatorio, che non aveva riscosso però particolare entusiasmo da parte delle Associazioni di categoria. L'obiettivo esplicitato era duplice: da un lato favorire una maggiore diffusione della previdenza complementare ed al contempo sostenere una maggiore canalizzazione degli investimenti in Italia. Attingendo alla recente Audizione del Presidente della COVIP davanti alla Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale gli **investimenti domestici** dei fondi pensione si attestano a **40,3 miliardi di euro**, corrispondenti al 26,8 per cento dell'ANDP (attivo netto destinato alle prestazioni, pari a 150 miliardi di euro). Tra gli investimenti domestici dei fondi pensione, i titoli di Stato sono predominanti, 30,9 miliardi di euro, il 20,6 per cento dell'attivo netto.

E' utile anche ricordare come nella precedente legislatura era stata presentato un disegno di legge per l'istituzione di **"IntegraInps"**, soggetto alimentato dai versamenti aggiuntivi all'INPS, **finanziato a**

ripartizione, che intendeva consentire ai lavoratori di integrare la pensione obbligatoria, attraverso un'alternativa ritenuta meno rischiosa e anche meno costosa rispetto alle proposte di mercato.

Leggi anche Fondo integrativo pubblico gestito dall'INPS: il Governo rilancia il progetto

Le altre proposte sul tappeto

E' è utile volgere poi lo sguardo anche alle altre proposte di rilancio della previdenza complementare di cui si sta discutendo e che sono state presentate.

In primo luogo, nell'ambito del tavolo di confronto Governo-Sindacati tra i temi vi è quello di riattivare una **finestra di silenzio assenso** accompagnata da una campagna istituzionale di educazione previdenziale. Interessanti riflessioni sono poi sviluppate nel Position Paper Fondo Perseo Sirio- The European House Ambrosetti sul ruolo dei fondi negoziali a supporto dello sviluppo del Paese. Si propone in primo luogo di agire sulla flessibilità rimodulando i **plafond di deducibilità fiscale** con la previsione di un *plafond ad hoc* per figli fiscalmente a carico e lavoratori con disabilità (clausola «Dopo di Noi») e di clausole di trasferibilità/portabilità) e la attivazione di *“wallet”* digitali collegati al proprio fondo pensionistico, da utilizzare per il risparmio previdenziale.

Si suggerisce ancora la previsione della possibilità di consentire il **trasferimento** ai propri **figli** della **posizione maturata** dal **titolare** al proprio pensionamento, in luogo della riscossione della prestazione.

Sempre con riferimento alla fiscalità l'idea è quella di rivedere la **tassazione dei rendimenti** ritornando in via riduttiva ai livelli pre-Legge di Stabilità 2015 (passando dall'attuale 20% all'11,5%).

Si rimarca ancora che occorre lanciare una **campagna di comunicazione** strutturata dell'ecosistema di **welfare integrato** (fondi sanitari, welfare aziendale) e attivare degli *“help desk”* territoriali dei fondi negoziali, sfruttando la rete esistente di CAF e Patronati, così da avere un unico punto di accesso alle informazioni per i cittadini e costituire la base per creare competenze consulenziali per il personale dei fondi.

Con particolare riferimento poi alla previdenza complementare del **pubblico impiego** se ne auspica la completa equiparazione con i fondi pensione del settore privato, sottolineando come la Pubblica Amministrazione può diventare il traino della crescita dei fondi pensione negoziali a condizione che, grazie alla rimozione del blocco del turnover, i rinnovi contrattuali possano avvenire su base regolare e le parti sociali assumano un ruolo più proattivo nel supportarne la crescita.

Lavoro e Previdenza

Mensilità di novembre e dicembre 2020

Reddito di emergenza: doppio binario per le nuove tranches del decreto Ristori

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Riconosciute per i mesi di novembre e dicembre 2020 due nuove mensilità di reddito di emergenza. E' quanto prevede il decreto Ristori. Le nuove tranches, di importo mensile variabile da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro (o 840 euro in casi particolari), sono riconosciute automaticamente a chi già ne ha beneficiato a ottobre, mentre devono essere richieste dai nuovi nuclei familiari che dovessero averne bisogno e siano in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle quote. Le domande vanno presentate entro il 30 novembre 2020.

In arrivo **due** nuove **tranches** del **Reddito di Emergenza**. Il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), in vigore dal 29 ottobre 2020, fornisce, infatti, nuovo sostegno ai **nuclei familiari in difficoltà** a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020. Le mensilità aggiuntive di reddito di emergenza, di importo variabile a partire da un **minimo di 400 euro** a un **massimo di 800 euro** (840 euro solo in casi particolari), sono riconosciute a chi già ne beneficiava e a nuovi nuclei familiari ritenuti bisognosi in base alle condizioni previste dal decreto Rilancio prima e dal decreto Agosto dopo, ma con qualche importante novità.

Reddito di emergenza nei decreti Rilancio e Agosto

Il Reddito di Emergenza (REm) è una misura di sostegno economico a favore dei nuclei familiari più poveri duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Introdotta dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020, articolo 82), il Reddito di Emergenza è stata inizialmente riconosciuta per 2 mensilità da richiedere all'INPS entro lo scorso 31 luglio (termine come da ultimo prorogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto legge n. 34/2020) e successivamente per una ulteriore mensilità ad opera del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 23), da richiedere entro il 15 ottobre 2020.

Cosa prevede il decreto Ristori

L'art. 14 del decreto Ristori istituisce (per la prima volta) un **doppio binario** per i beneficiari, prevedendo:

- per i nuclei familiari già beneficiari della mensilità del Reddito di emergenza di cui al decreto Agosto, il **riconoscimento automatico** della stessa quota ricevuta a ottobre 2020 anche per i **mesi di novembre e**

dicembre 2020;

- per gli **altri nuclei familiari** che si dovessero venire a trovare nelle condizioni che permettono di ricevere il Reddito di emergenza, la possibilità di richiederlo per le mensilità di novembre e dicembre 2020 nella misura di cui all'articolo 82 del Decreto Rilancio e quindi nell'importo mensile variabile da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro mensili, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti nel nucleo familiare. Per questi nuclei, la **domanda** per le nuove tranches dovrà essere presentata all'INPS **entro il 30 novembre 2020** secondo le modalità e con il modello predisposto dall'Istituto con apposita circolare. Al momento, pertanto, non essendo ancora state emanate le disposizioni operative, non è possibile richiederle. Alla stregua delle istruzioni fornite dall'Istituto per le precedenti mensilità, si ipotizza che le domande per le mensilità di novembre e dicembre 2020 potranno essere presentate attraverso i seguenti canali:
 - ? il **sito internet dell'Inps** (www.inps.it), autenticandosi con PIN (per chi ne è già in possesso in quanto dal 1° ottobre 2020 l'INPS non rilascia più nuovi PIN, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, ma continuerà a riconoscere validità ai PIN già rilasciati), **SPID**, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
 - ? gli **istituti di patronato** di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

- ? i **centri di assistenza fiscale** di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l'Inps.

La domanda va presentata **da uno dei componenti** del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Mensilità e domande - Tabella riepilogativa

Rem	Domande	Decreti
2 mensilità	Entro il 31 luglio 2020	Rilancio (art. 82)
1 mensilità	Entro il 15 ottobre 2020	Agosto (art. 23)
2 mensilità	· Automaticamente per i beneficiari della rata del decreto Agosto · Entro il 30 novembre 2020 per gli altri nuclei familiari	Ristori (art. 14)

Requisiti

I nuovi nuclei familiari che faranno domanda di REM dovranno possedere **cumulativamente** i seguenti requisiti indicati del decreto Ristori.

a) un **valore del reddito familiare** verificato con riferimento al **mele di settembre 2020** e inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto Rilancio.

Si ricorda che la soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della **scala di equivalenza** per 400 euro. Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
- 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

All'atto della presentazione della domanda si deve essere in possesso di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica** ai fini ISEE, ordinario o corrente e, in caso di nuclei con minorenni, è necessario l'ISEE minorenni. Non è invece valida, ai fini del REM, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

Il nucleo familiare è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;

b) **assenza** nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 137/2020.

Ne dettaglio, il nucleo familiare richiedente il REM non deve aver percepito l'indennità Covid-19 onnicomprensiva di 1000 euro riconosciuta dal decreto Ristori alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il decreto Ristori sembra di fatto **restringere il campo delle incumulabilità** alle indennità indicate, laddove di converso il decreto Agosto richiedeva l'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepivano anche una delle indennità di cui all'articolo 10 (Indennità **lavoratori marittimi**) e 12 (disposizioni in materia di **lavoratori dello sport**);

c) come già previsto dal decreto Agosto, i nuclei familiari devono essere in possesso dei **requisiti** di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Nello specifico i requisiti richiesti sono i seguenti:

Requisito	Art. 82 decreto Rilancio
Residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio	Comma 2, lett. a)
Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE	Comma 2, lett. c)
Un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000	Comma 2, lett. d)

Gli occupanti abusivi di un immobile possono autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora.	Comma 2-bis N.B. la disposizione ha cessato di avere efficacia il 30 settembre 2020
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del Cura Italia ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto Rilancio.	Comma 3
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità?); b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.	Comma 3

Considerazioni finali

L'istituzione di un doppio binario tra vecchi e nuovi beneficiari, i primi destinati a ricevere automaticamente le due nuove tranches di REM alle condizioni di cumulabilità (come abbiamo visto prima, più restrittive) del decreto Agosto e i secondi che ne dovranno fare domanda sulla base dei nuovi criteri (più ampi)

individuati dal comma 2 lettera b dell'art. 14 del decreto Ristori, potrebbe generare irragionevoli **differenze di trattamento** tra gli uni e gli altri.

Al riguardo si attendono pertanto le indicazioni chiarificatrici dell'INPS e si auspica un intervento più generale del legislatore in fase di **conversione in legge** del decreto Ristori.

Lavoro e Previdenza

Le nuove misure anti Covid

Smart working rafforzato per datori di lavoro privati e pubblici

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Tra le misure di contenimento del contagio da Covid-19, previste dal nuovo DPCM firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, c'è anche la raccomandazione del massimo ricorso allo smart-working da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Il lavoro agile è lo strumento individuato dal Governo per conciliare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza volte a ridurre la mobilità delle persone con la necessità di dare continuità alle attività economiche. Imprese, enti e professionisti sono dunque chiamati a ricorrere al lavoro agile osservando le semplificazioni procedurali di comunicazione al Ministero del lavoro, attualmente in vigore.

E' stato firmato dal Presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte**, e sarà in vigore **dal 5 novembre al 3 dicembre 2020** il nuovo decreto destinato a gestire le criticità derivante dalla epidemia da Covid-19 che da quasi un anno sta mettendo alla prova il nostro Paese. Il provvedimento si prefigge di operare una introduzione graduale di provvedimento restrittivi, valutati in base agli **indici di rischio** riscontrati nelle varie regioni. Tuttavia, su tutto il territorio nazionale, è richiesto il **massimo ricorso** allo **smart working** da parte dei **datori di lavoro pubblici e privati**.

Smart working nelle aziende e negli studi professionali

Fino al 31 gennaio 2021 i datori di lavoro, sia pubblici che privati, possono accedere al lavoro a distanza in **maniera "semplificata"**, ovvero in modo unilaterale e senza dover applicare gli **accordi individuali** previsti dalla disciplina ordinaria (L. n. 81/2017).

Con espresso riferimento alle **attività professionali** il nuovo DPCM raccomanda:

- 1) l'adozione della modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) l'incentivazione delle **ferie** e dei **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3) l'assunzione di **protocolli di sicurezza anti-contagio**, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da

normativa, protocolli e linee guida vigenti;

- 4) l'effettuazione delle operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali in corrispondenza dei giorni di chiusura che dovessero rendersi necessari.

Come anticipato precedentemente, il datore di lavoro può utilizzare tale modalità di lavoro anche con atto unilaterale e utilizzando la **procedura semplificata** con modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti).

Caregivers, lavoratori disabili e figli disabili

I datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o territoriali che regolamentino il ricorso allo smart working con **priorità di accesso** ai lavoratori con handicap o che assistano familiari in tali condizioni.

Si ricorda che il **decreto Ristori (D. L. 137/2020)** estende il diritto a ricorrere allo smart working per i genitori con **figli under 16**, messi in quarantena dall'Asl dopo un contagio, avvenuto a scuola, con una persona positiva al Covid-19.

Stessa disciplina è prevista nel caso in cui il contagio sia avvenuto nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali **palestre, piscine, centri sportivi**, circoli sportivi, sia pubblici che privati, o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Previsto inoltre un **congedo indennizzato** (al 50% delle retribuzioni) per i figli minori di 14 anni e il **diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione**, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro per i figli tra 14 e 16 anni previsto. **Leggi anche** Smart working e congedi per i genitori lavoratori: tutele rafforzate, ma non per tutti

Non sorge alcun diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del genitore lavoratore in caso di:

- prestazioni lavorative che non possano essere rese in modalità agile;
- altro genitore che già svolga lavoro in modalità agile;
- altro genitore che non lavora;

Fino al **30 giugno 2021** è garantito il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un **figlio con disabilità grave**, a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile in quanto non richieda necessariamente la

presenza fisica del lavoratore.

Fino al **31 dicembre 2020** hanno diritto allo smart working:

- i lavoratori dipendenti in condizioni di **grave disabilità**;
- i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con gravi disabilità;
- i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di **persone immunodepresse**;
- i **lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio** da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale, purchè lo svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Leggi anche Smart working emergenziale: come orientarsi tra vecchie e nuove regole

Pubblica amministrazione

Le Pubbliche amministrazioni, salvo il personale sanitario e le altre figure professionali impegnate direttamente nel fronteggiare l'emergenza sanitaria, dovranno assicurare "le **percentuali più elevate** possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato" e "con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione". Sarà compito di ciascun dirigente garantire il massimo livello di smart working.

E' obbligatorio assicurare, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno con riferimento al **75% del personale preposto** alle attività che possono essere svolte in questa modalità, favorendo la rotazione del personale, settimanalmente o plurisettimanalmente, al fine di assicurare un'equilibrata alternanza dell'attività in modalità agile e in presenza.

Viene confermato lo svolgimento delle **riunioni in modalità a distanza**, salvo l'esistenza di motivate ragioni. Il Decreto, inoltre, dispone che l'amministrazione individui **fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita dei dipendenti** allo scopo di evitare la concentrazione nell'accesso al luogo di lavoro nella medesima fascia oraria.

Procedura di comunicazione semplificata

La modalità semplificata prevede che sia possibile avviare lo smart working senza depositare gli accordi

previsti dalla legislazione ordinaria (articolo 19 della legge 81/2017). Gli **obblighi di informativa** previsti dalla modalità semplificata, inoltre, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro».

La procedura semplificata, ammessa anche in caso di **caricamento massivo** delle comunicazioni di smart working, è accessibile al seguente indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/> tramite SPID o credenziali cliclavoro (**solo SPID a partire dal 15 novembre 2020**).

Il datore di lavoro deve indicare nel modello di comunicazione i seguenti dati:

- **Codice Fiscale del datore di lavoro**;
- Codice Fiscale del **lavoratore** e suoi dati anagrafici;
- **Posizione** assicurativa territoriale **INAIL**;
- Data inizio e fine del periodo di smart working.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile.

N.B. L'omessa comunicazione è punita con una **sanzione amministrativa da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore.

Il datore di lavoro è altresì obbligato a consegnare l'informativa in materia di sicurezza anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cessione quinto pensione: tassi d'interesse in calo per il quarto trimestre

L'INPS, nel messaggio n. 4078 del 2020, provvede ad aggiornare i tassi d'interesse applicabili alle operazioni di cessioni del quinto per il quarto trimestre del 2020. I tassi variano in misura direttamente proporzionale dell'età del soggetto richiedente e sono utili alla determinazione dei tassi usurari.

L'INPS, con il messaggio n. 4078 del 3 novembre 2020, provvede ad aggiornare i **tassi effettivi globali medi (TEGM)** ai fini della determinazione dei tassi usurari da applicare alle operazioni di cessione del quinto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020. In

particolare:

- fino a 15.000 euro il tasso medio è pari a 11,23;
- oltre i 15.000 euro il tasso medio è pari a 7,77.

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati sono determinati come segue:

- fino a 59 anni: 8,37% per importi fino a 15.000 euro
- 6,58 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 60 a 64 anni: 9,17% per importi fino a 15.000 euro
- 7,38 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 65 a 69 anni: 9,97% per importi fino a 15.000 euro
- 8,18 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 70 a 74 anni: 10,67% per importi fino a 15.000 euro
- 8,88 per importi superiori a 15.000 euro;
- da 75 a 79 anni: 11,47% per importi fino a 15.000 euro
- 9,68 per importi superiori a 15.000 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 03/11/2020, n. 4078

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Incentivo IO lavoro: fruizione compatibile con cig Covid

Nell'approfondimento del 3 novembre 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esegue una sintetica analisi delle caratteristiche, dei requisiti e dell'iter da seguire in riferimento alla procedura amministrativa di richiesta per la fruizione dell'Incentivo IO Lavoro. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulla possibilità di fruire dell'incentivo anche in caso di sospensione dell'attività o di ricorso alla cassa integrazione Covid-19.

La Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro**, con l'approfondimento del 3 novembre 2020 esamina la disciplina del nuovo **incentivo IO Lavoro**, operativa dallo scorso mese di ottobre, in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili). Qualora si tratti di lavoratori con un'età?, alla data di assunzione, compresa tra i 16 e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che risultino disoccupati.

I lavoratori che, al momento dell'assunzione incentivata, abbiano già compiuto 25 anni di età?, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Tipologie contrattuali ammesse al beneficio

Sono incentivate le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

- a) le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) le trasformazioni a tempo indeterminato da originali contratti a termine;
- c) i rapporti di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015);
- d) i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Fatte salve le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, i soggetti beneficiari dell'incentivo assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

Termine di decadenza

A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022. Anche nell'ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità? l'incentivo deve essere fruito, entro il termine perentorio del 28/2/2022. Ciò? implica che non sarà? possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

Sospensione dell'attività

E' possibile fruire dell'incentivo anche in presenza di sospensione dell'attività, purché? i lavoratori neo-assunti abbiano una mansione diversa dai dipendenti interessati dalla sospensione o siano adibiti in unità? produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Si ritiene che la **Cassa Integrazione Covid-19** (artt. 19-22 D.L. 18/2020 e s.m.i.), in quanto derogatoria rispetto alle tipizzazioni del D.Lgs. n. 148/2015 e non collegata a situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, sia compatibile con l'incentivo.

Presentazione dell'istanza

Tramite il portale delle agevolazioni (ex **Diresco**) è possibile presentare una domanda preliminare di ammissione fornendo i dati richiesti. In caso di non accoglimento provvisorio, l'istanza sarà? sottoposta ad ulteriori controlli. In caso di accoglimento, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione dell'incentivo. In caso di decadenza, sarà? possibile presentare

un'altra domanda.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, approfondimento 03/11/2020

Bilancio

Fondazione OIC

Rivalutazione dei beni: in consultazione il documento interpretativo sugli aspetti contabili

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni". Con il documento sono stati illustrati in modo sistematico i profili contabili contenuti che i soggetti individuati, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, devono applicare quando, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, decidono di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni. Gli interessati sono invitati ad inviare i commenti relativi al documento in consultazione entro il 30 novembre 2020.

L'OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 7, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni".

In particolare il documento deve essere applicato alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile e analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme della legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 della Legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104).

Con la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia è stato stabilito che i soggetti individuati dalla norma, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio "possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019".

L'OIC ha deciso di emanare il documento interpretativo illustrando in modo sistematico i profili contabili contenuti nella legge 126/2020 e nelle normative da essa richiamate e le indicazioni contenute negli OIC applicabili all'articolo 110 commi 1- 7 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, in modo da agevolare gli

operatori nell'individuare e applicare le appropriate regole contabili.

La disciplina della rivalutazione contenuta nelle L. n. 126/2020

I soggetti che decidono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, devono eseguire **la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo** e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imprese che hanno **l'esercizio non coincidente con l'anno solare** possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 126/20, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere **affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 10 per cento**.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

Nel caso di **cessione a titolo oneroso**, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Le imposte sostitutive saranno versate in un **massimo di tre rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e

le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Termini della consultazione

La Fondazione OIC inviata gli interessati ad inviare i commenti relativi al documento in consultazione entro **il 30 novembre 2020** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione OIC, "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni" bozza in consultazione, ottobre 2020

Excel per l'inserimento dei dati, rappresenta soltanto una bozza di schema per la redazione della relazione da parte dell'organo di revisione, che resta il principale responsabile dell'adempimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, Bozza di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato, novembre 2020

CNDCEC, check list alla Bozza di relazione dell'organo di revisione, novembre 2020

Bilancio

CNDCEC- FNC

Revisori Enti Locali: pubblicato lo schema di relazione al consolidato 2019

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato lo schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019 relativo agli Enti Locali, aggiornato con le recenti linee guida pubblicate dalla Corte dei Conti. Il documento è corredato da una check list quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato in bozza lo schema di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo **schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019** relativo agli Enti Locali.

Il documento è stato realizzato dai componenti della commissione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali", nell'ambito dell'area di delega "Economia degli enti locali" dei consiglieri **Davide Di Russo e Remigio Sequi** ed è aggiornato con le recenti linee guida pubblicate dalla Corte dei Conti.

Il documento è inoltre corredato da una **check list** quale utile supporto per lo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.

Il documento, composto da un testo Word con traccia della relazione dell'organo di revisione e da tabelle

Finanziamenti

Dal MISE

Economia Circolare: slittamento del termine di consegna delle domande

Il Ministero dello Sviluppo economico comunica che, nell'ambito dell'intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell'ambito dell'economia circolare è in corso di stipula l'addendum alla Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, recante il modello di attestazione della disponibilità a concedere il finanziamento da parte delle banche finanziatrici convenzionate. Tale modello di attestazione e l'elenco delle banche finanziatrici convenzionate sarà pertanto reso disponibile all'avvenuta stipula dell'addendum citato, ne consegue che il termine di apertura del bando previsto il 5 novembre p.v. verrà prorogato con Decreto direttoriale in corso di emanazione.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un comunicato stampa con cui preannunci lo slittamento del termine previsto per la presentazione delle domande di agevolazioni, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, per la riconversione produttiva nell'ambito **dell'economia circolare**.

In particolare il ministero comunica alle imprese interessate che, nell'ambito dell'intervento è in corso di stipula l'addendum alla Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI, recante il modello di attestazione della disponibilità a concedere il finanziamento da parte delle banche finanziatrici convenzionate.

Tale modello di attestazione e l'elenco delle banche finanziatrici convenzionate sarà pertanto reso disponibile all'avvenuta stipula dell'addendum citato.

Ne consegue che il termine di apertura del bando previsto il 5 novembre p.v. verrà prorogato con Decreto direttoriale in corso di emanazione.

Ambito oggettivo

E' utile ricordare che l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare, sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l'utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

Le somme stanziare ammontano a:

1) **150 milioni di euro** per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del fondo FRI;

2) **60 milioni di euro** per la concessione dei contributi alla spesa a valere sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo per la crescita sostenibile, di cui:

a) **40 (quaranta) milioni** a valere sulle disponibilità per il 2020 del FSC, dei quali:

- **32 (trentadue) milioni** destinati ai progetti realizzati nel Mezzogiorno (Regioni meno sviluppate e Regioni in transizione);

- **8 (otto) milioni** destinati ai progetti realizzati nel Centro-nord (Regioni più sviluppate);

b) **20 (venti) milioni** a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, destinati ai progetti realizzati sull'intero territorio nazionale;

c) **2 (due) milioni** a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, per l'agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale.

Ambito oggettivo

Possono presentare la domanda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Per i soli progetti congiunti, sono ammessi anche gli organismi di ricerca, pubblici e privati, in qualità di co-proponenti.

A cura della Redazione

Impresa

Per un management efficace

Controllo di gestione: come tradurre la strategia aziendale in azioni operative

di Alberto Bubbio - Senior Professor di Economia aziendale e Programmazione e Controllo presso l'Università C. Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) - Membro del Comitato Tecnico di Programmazione e Controllo di ANDAF

Ancor più di prima il controllo di gestione deve oggi uscire dagli angusti spazi della gestione operativa per aprirsi all'ambiente esterno e alla strategia. Se ne parlerà nel corso del V Forum Controllo di gestione, organizzato in live streaming da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in programma l'11 novembre 2020. Non ci si può più permettere, infatti, di commettere "errori" strategici in passato anche sopportabili. La strategia una volta formulata ed esplicitata deve essere poi attuata dalle persone che operano in azienda. Le fasi di scenario planning e strategy execution possono essere decisive.

Fra i compiti dell'alta direzione quelli di **pianificare** e **controllare la gestione** restano fondamentali nel qualificare un'attività di **management** che desideri essere efficace, ma sono due compiti profondamente diversi rispetto al passato nei contenuti, negli strumenti e nei processi che li caratterizzano.

Sfide per il management del futuro

A dimostrazione di quest'affermazione si possono ricordare le riflessioni di **Gary Hamel** nel suo libro "Il futuro del management" (Milano, 2008). Questo studioso indica **25 sfide** per il management del futuro e di queste se ne possono ricordare 9 (queste 9 sfide, un estratto rispetto alle 25 indicate, vengono indicate da Gary Hamel in "Le grandi sfide per il management del XXI secolo", in Harvard Business Review Italia, aprile 2009, n.4), per il legame con l'area **planning e control**. La necessità di:

- **allungare** gli **orizzonti temporali** e la visione prospettica;
- **reinventare** il processo di **formulazione della strategia** che deve diventare un processo in divenire;
- **debattere** le patologie della **gerarchia formale**;
- gli **strumenti di controllo** è opportuno che vengano reinventati per incoraggiare il l'auto controllo e superare il controllo come insieme di vincoli dall'esterno;
- sviluppare misure di **performance olistiche**;
- destrutturare e **disaggregare** le **organizzazioni**, con soluzioni "snelle" e flessibili che facilitino la capacità e la rapidità di adattarsi e innovare;
- dare libero sfogo all'immaginazione e alla **creatività delle persone**;
- favorire la **comunità di interessi**;
- creare una **democrazia dell'informazione**.

Come si può cogliere da queste prime indicazioni le attività di pianificazione e controllo non possono né devono essere abbandonate, ma devono caratterizzarsi

e svolgersi in modo spesso molto diverso rispetto al passato.

Il controllo di gestione deve essere a supporto della strategia

Questi cambiamenti valgono per tutte le attività che si svolgono in impresa da quelle di fabbricazione a quelle di vendita, ma l'aspetto critico oggi è la strategia. Non ci si può più permettere di commettere "errori" strategici in passato anche sopportabili. La strategia una volta formulata ed esplicitata deve essere poi attuata dalle persone che operano in azienda. Il «nuovo» controllo di gestione deve essere a supporto di queste attività e il controller deve uscire dagli angusti spazi della gestione operativa per aprirsi all'ambiente esterno e alla strategia.

Lo scenario planning permette di preparare un contingency plan

Oggi quello che è necessario fare è in primo luogo **scenario planning**. Se si fossero individuati i segnali deboli e si fosse prestata loro più attenzione, già a settembre/ottobre 2019 si sarebbe potuto elaborare un **contingency plan** per prepararsi a rispondere alla pandemia qualora questa si fosse propagata dalla Cina al resto del mondo. Preparare delle alternative di azione da praticare.

La strategy execution

La **strategy execution** (attuazione o esecuzione della strategia) è tanto semplice da immaginare quanto complessa da realizzare. Tuttavia, oggi si dispone degli strumenti e delle soluzioni organizzative che consentono una sua più efficace realizzazione. Dopo tanti anni di frustranti tentativi con la pianificazione strategica, oggi si può cambiare in modo costruttivo.

Balanced scorecard: come tradurre la strategia aziendale in azioni di gestione operativa

Un modo intelligente per cambiare modo di pianificare è quello smart e flessibile che è applicabile dal 1992, da quando si dispone della **balanced scorecard**.

Tre le grandi idee alla base di questo innovativo strumento di pianificazione e controllo sono:

a) realizzare un **collegamento** diretto e costante nel tempo tra **strategia** (missione e obiettivi strategici) e **gestione operativa**, facilitando un progressivo allineamento di quest'ultima alla prima;

b) non limitarsi ad osservare i soli risultati economico-finanziari, se si vuole esprimere una compiuta valutazione delle **performance aziendali**;

c) cercare di **misurare** anche quelle variabili che pur essendo di difficile ed oggettiva quantificazione in quanto **intangibili** hanno, in determinati business, una forte valenza strategica (un esempio emblematico la notorietà del brand), nella convinzione che le persone prestano attenzione solo a ciò che viene misurato ("you get what you measure")

Queste tre idee per essere realizzate richiedono una precisa scelta di metodo: quali variabili considerare oltre a quelle economico-finanziarie e come organizzarle. Benché la logica situazionale renda difficile definire a priori quali variabili considerare nella specifica Bsc di un'azienda, si possono però tentare delle generalizzazioni.

Kaplan e Norton suggeriscono di considerare **quattro macro-aggregati** di variabili strategicamente rilevanti, quattro prospettive (perspective). Così la performance aziendale può essere strategicamente indirizzata e poi monitorata:

- ancora attraverso i tradizionali **indicatori** della **prospettiva economico-finanziaria**, ma valorizzati come indicatori preziosi al fine di guidare le strategie di crescita aziendali e per comunicare con i mercati finanziari (financial perspective);

- ricorrendo ad **indicatori** espressione delle **relazioni** che l'**impresa** riesce ad instaurare con i suoi **clienti** (**customer perspective**), dall'andamento dei quali dipende la capacità nel tempo di mantenere e/o sviluppare i ricavi di vendita;

- attraverso **indicatori** legati ai **processi gestionali** critici (**process perspective**) dai quali dipende la capacità di soddisfare prima e fidelizzare poi i clienti e quindi spendendo in modo efficace, destinando prioritariamente risorse ad attività che creano valore per il cliente;

- introducendo un **macro-aggregato di variabili**, per catturare le performance in un'area nella quale si gioca il successo nel medio/lungo termine dell'impresa; è

questa l'area nella quale si tratta di misurare la capacità di un'impresa di apprendere dall'esperienza e di tradurre questo patrimonio di conoscenze in preziosi stimoli per l'**innovazione (learning & innovation perspective)**; ed è invece proprio questa una prospettiva spesso trascurata e per la quale bisogna "inventarsi" degli indicatori per misurare anche ciò che è difficile ma imprescindibile tentare di misurare.

Questo è l'impianto metodologico della Bsc proposto per realizzare un sogno: tradurre con sistematicità la strategia aziendale in azioni di gestione operativa.

Quest'approccio è eguagliato per snellezza e flessibilità solo dal «Playing to win» proposto da Roger Martin, lo studioso che ha evidenziato i limiti del tradizionale planning e dal Discovery driven planning suggerito da Rita McGrath (Columbia University).

Il process costing

Sempre a supporto di questo nuovo approccio al planning c'è il **process costing**, evoluzione costruttiva dell'**Activity Based Costing**. Gli **elementi caratterizzanti** di questo approccio sono tre:

1) sono i **processi** che si svolgono e come si svolgono per ottenere prodotti e servizi quelli che assorbono risorse e generano costi e non i centri di costo;

2) i **prodotti** non sono l'unico né il più importante oggetto di calcolo dei costi, molto più rilevanti sono i clienti che generano spesso elevati costi da complessità;

3) i **driver dei costi** non sono più, come in passato, solo i volumi, ma il grado di complessità con il quale si svolgono i processi.

Con questi strumenti si può innovare un processo sempre più rispondente alle esigenze della gestione strategica di impresa.

La strategia aziendale va comunicata all'intera azienda

Così se si desidera ottenere un **allineamento** dell'intera azienda alla strategia aziendale, questa va prima di tutto esplicitata e successivamente comunicata, almeno nei suoi tratti generali. Poi si possono ulteriormente definire delle coordinate più o meno dettagliate e per queste si deve decidere se e come formalizzarle, quale strumento scegliere. Dopo di che il resto è comunque azione.

Il Forum è organizzato in collaborazione con **Experta Controllo di Gestione**, il nuovo modulo di **One FISCALE** che ti fornisce contenuti, tool, report, checklist e molto altro per gestire al meglio tutte le fasi del controllo di gestione aziendale.

Chiedi subito la prova gratuita di 30 giorni QUI.

Impresa

Le nuove misure anti Covid

Scattano i lockdown territoriali nelle zone a rischio elevato. Con quali divieti e limitazioni?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi

La curva dei contagi non accenna a rallentare e il Governo, come già ampiamente anticipato, vara, con un nuovo D.P.C.M., misure più stringenti. Non si tratta di un lockdown nazionale come è successo in primavera, ma di blocchi in alcune Regioni, con misure graduate in base al rischio epidemiologico. Pertanto, per le "zone rosse" classificate a rischio 4 si assisterà a una chiusura pressoché totale delle attività economiche eccetto quelle essenziali mentre nelle "zone arancioni" a rischio 3 le chiusure, come anche i divieti agli spostamenti, saranno meno stringenti.

Dal 5 novembre al 3 dicembre alcune zone dell'Italia piombano nuovamente nel **lockdown** quasi del tutto simile a quello sperimentato, però con effetto su tutta Italia, in primavera.

È questo l'effetto combinato di un **nuovo D.P.C.M.** emanato dal Governo e di alcune **ordinanze** del **Ministero della Salute** di imminente emanazione.

Infatti, con il D.P.C.M. - che avrà effetto dal 5 novembre - sono state definiti i **limiti** e gli **obblighi** cui devono attenersi i soggetti che risiedono in determinate Regioni con un livello di **rischio epidemiologico** "alto" classificate con "**scenario di tipo 4**" (o rosso) oppure con "**scenario di tipo 3**" (o arancione).

Per le prime (**zone rosse**) sono previste misure molto stringenti tra cui la **chiusura di tutte le attività** di ristorazione e commerciali eccetto quelle definite essenziali (sostanzialmente gli esercizi di generi alimentari, le tabaccherie, le parafarmacie e le farmacie) oltre che il **divieto di spostamento** anche all'interno dei territori.

Invece, per le **zone arancioni**, il lockdown è più leggero in quanto la chiusura riguarda le sole attività di ristorazione e il **divieto di spostamento** è solo **in entrata ed in uscita** dalla regione o territorio.

Il decreto affida al **Ministro della Salute** l'**individuazione** delle suddette **zone ad alto rischio** oltre alla responsabilità di stabilire ulteriori misure di contenimento del contagio nelle aree dove è più alto e le strutture sanitarie sono in sofferenza, sulla base di un documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni.

I provvedimenti saranno valutati su base settimanale, e avranno la **durata minima di 15 giorni**: se una **Regione entra in "zona rossa"**, vi rimarrà per almeno due settimane.

Si tratterà di un meccanismo basato su **criteri oggettivi** che consentono, comunque, al Ministro della Salute di adottare ordinanze d'intesa con il presidente della Regione per prevedere l'esenzione dell'applicazione

di una o più misure restrittive, anche in specifiche parti del territorio regionale.

Nel nuovo D.P.C.M. non mancano, poi, **novità di carattere generale** che interessano tutto il resto del territorio italiano (**zona gialla**), tra cui il "**coprifuoco**" (ovvero il divieto di spostamenti se non giustificati) a partire **dalle 22** e la chiusura dei centri commerciali nei giorni prefestivi e i festivi.

Partendo proprio da queste novità a livello nazionale, proviamo ad approfondire cosa ci aspetta in questo "autunno caldo".

Regole nazionali

Oltre a quanto già in vigore con il precedente **D.P.C.M. del 24 ottobre 2020**, tra cui la chiusura degli esercizi di ristorazione alle 18 (salvo l'effettuazione di servizio di consegna a domicilio o fino alle 22, con asporto), si prevede anche:

- la limitazione della circolazione delle persone (il c.d. **coprifuoco**) a partire dalle 22 alle 5, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (quindi, si torna alle autocertificazioni);
- la chiusura dei **musei** e delle mostre;
- la **didattica a distanza al 100%** per le **scuole superiori**, salvo attività laboratori in presenza; per le **scuole elementari e medie** e per i **servizi all'infanzia** è consentita l'**attività in presenza** ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
- la **chiusura**, nelle giornate festive e prefestive, delle **medie e grandi strutture di vendita**, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- la **sospensione** dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di **abilitazione all'esercizio delle professioni** esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- la chiusura dei **corner scommesse** e giochi nei bar e

nelle tabaccherie;

- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- la sospensione delle **crociere** delle navi passeggeri battenti bandiera italiana, escluse quelle in corso entro l'8 novembre.

Inoltre, i **mezzi pubblici** dovranno viaggiare con coefficiente di riempimento massimo del 50% e resta fortemente raccomandato a tutti, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Regioni o zone classificate a rischio arancione

Nelle Regioni o territori classificate a rischio arancione e cioè di **tipo 3** (secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero rientrarvi quasi sicuramente **Liguria, Puglia, Sicilia**, mentre la **Campania** è in bilico tra fascia arancione e rossa) è previsto:

- il **divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita**, dalla **Regione** (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza). Saranno consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita (quindi, sì agli spostamenti per accompagnare i figli a scuola) e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- il divieto di ogni spostamento in un **comune diverso da quello di residenza**, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- la sospensione delle attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Regioni o zone classificate a rischio rosso

Un vero e proprio lockdown, invece, scatta per le regioni o territori a più alto rischio epidemiologico, ovvero

quelle classificate a rischio rosso ossia di **livello 4** (in base alle indiscrezioni circolate si tratterà quasi sicuramente della **Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle D'Aosta**).

In queste regioni o territori è previsto:

- il divieto di **ogni spostamento in entrata e in uscita** dalla Regione e **anche all'interno del territorio** stesso (sempre salvo necessità e urgenza);
- la chiusura dei **negozi al dettaglio** (quindi i negozi all'ingrosso restano aperti), **tranne** le farmacie, le parafarmacie, le edicole, i tabaccai e le rivendite di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato al D.P.C.M. sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;
- la chiusura dei mercati di generi non alimentari;
- la chiusura degli esercizi di ristorazione ovvero bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; anche in questo caso, resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- la sospensione delle **attività sportive**, anche svolte nei centri sportivi all'aperto;
- la possibilità di **svolgere individualmente attività motoria** (cioè fare passeggiate) in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale.

Per quanto riguarda l'istruzione dovrebbe essere consentita l'attività scolastica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media (pertanto, la didattica a distanza è obbligatoria a partire dalla seconda media, salvo che non siano in vigore ordinanze regionali più restrittive).

Un'ultima annotazione riguarda le attività di **parrucchieri, barbieri, estetisti**: inserite tra le attività sospese, con ogni probabilità, nella versione del D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale, dovrebbero essere "salvate" e, quindi, **ammesse** anche per le **zone rosse**.

Impresa

Dal Ministero del Lavoro

Nomina organi di controllo degli ETS: il computo dei due esercizi consecutivi parte dall'anno 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che il computo dei due esercizi consecutivi per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti negli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa e nelle fondazioni, debba partire dall'esercizio 2018, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

Con nota n. 11560 del 2 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla **decorrenza** dell'obbligo di **nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti**.

Quesito

L'articolo 30 del Codice del Terzo settore prevede l'obbligo per le **fondazioni** di dotarsi dell'organo di controllo e pone in capo agli enti del Terzo settore costituiti in forma associativa l'obbligo di provvedere alla nomina dell'organo di controllo solo in presenza del superamento, **per due esercizi consecutivi**, di due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il successivo articolo 31 prevede, per le **associazioni e le fondazioni del Terzo settore** l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro al verificarsi del superamento, **per due esercizi consecutivi**, di due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

E' stato chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire quale sia il **termine iniziale** dal quale parte il "periodo

di osservazione" ("due esercizi consecutivi") avente ad oggetto la verifica del superamento dei limiti dimensionali stabiliti dalla normativa.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha rilevato che la risposta al quesito deve essere fornita mediante l'applicazione del criterio interpretativo già esplicitato nella ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017, secondo il quale sono **immediatamente applicabili**, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, le norme del codice del Terzo settore che non presentano **un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale**, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Sulla base di tale osservazione, gli artt.30 e 31, in quanto **inerenti all'organizzazione interna** degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. Inoltre c'è da sottolineare che le norme fanno riferimento ad un aspetto temporale diacronico, quale l'esercizio finanziario, si deve ritenere, nella cornice dell'immediata efficacia delle stesse, che **il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018**, sicché la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 02/11/2020, n. 11560

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.